

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2437

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PASTORINO, EPIFANI, FORNARO, MURONI**

Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di diritto di prelazione del lavoratore assunto a tempo parziale

*Presentata il 17 marzo 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! – Il lavoro a tempo parziale o in *part time* è caratterizzato da un orario di lavoro ridotto rispetto all'orario di lavoro normale fissato in 40 ore settimanali (tempo pieno o *full time*), da una retribuzione proporzionale al lavoro prestato e, pertanto, inferiore a quella prevista per il lavoro a tempo pieno, nonché da una diminuzione dei contributi e, di conseguenza, da una pensione inferiore rispetto a quella del lavoratore a tempo pieno, e da un trattamento di fine rapporto proporzionato alle ore lavorate.

Queste caratteristiche sono abbastanza logiche e consequenziali ma assumono un peso rilevante nel caso del cosiddetto «*part time involontario*». In Italia, infatti, nella maggior parte dei casi non è la volontà di disporre di maggior tempo libero per dedicarsi ad altre attività a spingere i lavo-

ratori a scegliere il *part time* quanto, invece, la difficoltà di trovare un lavoro a tempo pieno.

Il 53° Rapporto del Centro studi investimenti sociali (Censis) sulla situazione sociale del Paese, presentato il 6 dicembre 2019, disegna un'Italia con più occupati ma meno lavoro, infatti, nonostante la crescita dell'occupazione, si registra un aumento netto dei lavori a tempo parziale. Secondo il Rapporto, fra il 2007 e il 2018 l'occupazione è aumentata di 321.000 unità e la tendenza alla crescita è continuata anche nel corso del 2019, registrando nei primi sei mesi un incremento di mezzo punto percentuale rispetto allo stesso periodo del 2018. Tuttavia, analizzando tali dati in base all'orario di lavoro, risulta che gli occupati a tempo pieno sono diminuiti di 867.000 unità a fronte di un aumento di quasi 1,2

milioni di occupati *part time*. Nel periodo indicato, cioè gli anni dal 2007 al 2018, i lavoratori a tempo parziale sono cresciuti del 38 per cento, aumentando anche nel primo semestre 2018-2019. In altri termini, ogni cinque lavoratori, uno è occupato con un lavoro a tempo parziale.

Ancora più critico appare il dato relativo al *part time* involontario. Il numero di occupati che è obbligato senza alternativa a lavorare a tempo parziale ha superato la soglia dei 2,7 milioni, passando tra il 2007 e il 2018 dal 38,3 per cento del totale dei lavoratori in *part time* al 64,1 per cento, e l'incremento del tempo parziale involontario si è registrato principalmente tra i giovani, per i quali è salito al 71,6 per cento, un aumento che in termini assoluti è stato superiore a 1 milione e mezzo di lavoratori.

Lo stesso Rapporto del Censis evidenzia un dato correlato e altrettanto allarmante per le condizioni sociali ma anche economiche del nostro Paese: il 69 per cento degli italiani guarda al futuro con grande incertezza e il 44 per cento, cioè più del doppio della media europea, dichiara che il vero, grande, problema è rappresentato proprio dal lavoro.

Nel nostro ordinamento, la tipologia di lavoro a tempo parziale è disciplinata dalla sezione I del capo II del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante « Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ». Il decreto legislativo prevede alcune fattispecie di « diritto di precedenza » nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a

tempo pieno o viceversa, stabilendo che i lavoratori che abbiano già trasformato il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a *part time* abbiano un diritto di precedenza nelle assunzioni a contratto a tempo pieno e che in caso di nuove assunzioni a tempo parziale il datore di lavoro debba informarne i lavoratori a tempo pieno, tenendo in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti *full time*. Tuttavia, da queste disposizioni sono esclusi i lavoratori assunti a tempo parziale, i quali risulta non abbiano né diritto di precedenza nel caso di assunzioni a tempo pieno né diritto di esprimere la volontà di trasformare il proprio contratto di lavoro in tempo pieno nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale.

Conseguentemente, tenendo sempre conto delle mansioni svolte dal lavoratore, con la presente proposta di legge si intende colmare tale lacuna introducendo, all'articolo 7 del decreto legislativo n. 81 del 2015, una disposizione che prevede specificamente l'obbligo del datore di lavoro di subordinare le eventuali nuove assunzioni, siano esse a tempo parziale o a tempo pieno, alla previa verifica della volontà dei lavoratori, già dipendenti e assunti con contratto *part time*, di modificare il proprio rapporto di lavoro trasformandolo in tempo pieno (per l'esercizio delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro in essere). I limiti e le modalità di attuazione di tali disposizioni sono determinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## Art. 1.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*2-bis.* Il lavoratore assunto a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni, a tempo pieno o a tempo parziale, per l'esercizio delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il datore di lavoro è tenuto a subordinare le nuove assunzioni alla previa verifica della volontà del personale già dipendente a tempo parziale di trasformare il rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno.

*2-ter.* I limiti e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma *2-bis* sono determinati dalla contrattazione collettiva di riferimento ».

## Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



\*18PDL0098960\*